

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'operatore economico **G.P.C. srl, Mandataria con quota del 43%** con sede in Roma, via Agostino Richelmy n. 30- C.F. 08023521001, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 26.05.2004 al REA n. RM – 1068462, come da documento n. T 567335120 del 12.07.2024, acquisito d'ufficio, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra lo stesso operatore economico ed i seguenti operatori economici: **L.G.R. APPALTI s.r.l., Mandante con quota del 29%**, con sede in Roma via Piazza Gentile da Fabriano n. 15 – C.F.: 08515201005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 17.05.2005 al REA n. RM-1099591 come da documento n. T 567334470 del 12.07.2024 acquisito d'ufficio, **MAIORANA COSTRUZIONI EDILI S.r.l., Mandante con quota del 28 %**, con sede in Roma via Antonio De Viti n. 50 – C.F.: 09586281009, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 24.07.2007 al REA n. RM-1174139 come da documento n. T 567339380 del 12.07.2024 acquisito d'ufficio, formalizzato dopo la gara a norma dell'art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusta atto in data 17.07.2024 a rogito del Dott. Gianfranco Capocasale Notaio in Civitavecchia rep. 11086 racc. n. 7833, registrato all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia in data 18.07.2024 n. 2581 Serie 1T, allegato al presente contratto (**Allegato n.1**).

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. 4268 del 30.12.2022, come rettificata con determinazione dirigenziale n. 388 del 10.02.2023, del Servizio n. 4 del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonchè le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico relativo ai lavori di *manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2023 – 2025 negli Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale -SETTORE NORD*, dell'importo di € **3.520.725,27** soggetto a ribasso oltre ad € **124.274,73** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo dell'Accordo Quadro pari ad € **3.645.000,00** oltre IVA.-----

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara, l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € **3.645.000,00** IVA esclusa, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, non è previsto un importo minimo garantito;

- che con la medesima Determinazione n.4268/2022 , inoltre, è stato approvato il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto, concernente l'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del citato decreto, con esclusione automatica,

relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica;

- che nella procedura aperta esperita il giorno 09.03.2023, come risultante dal verbale di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un ribasso del **30,94830%** da applicare ad ogni contratto attuativo, con costi della manodopera per l'espletamento delle prestazioni pari ad € 944.800,00 l'operatore economico **G.P.C. S.r.l., Mandataria con quota del 43%**, con sede in Roma, via Agostino Richelmy n. 30- C.F. 08023521001, in R.T.I. con l'operatore economico **L.G.R. APPALTI S.r.l. , Mandante con quota del 29%**, con sede in Roma via Piazza Gentile da Fabriano n. 15 – C.F.: 08515201005 e l'operatore economico **MAIORANA COSTRUZIONI EDILI. S.r.l., Mandante con quota del 28%**, con sede in Roma via Antonio De Viti n. 50 – C.F.: 0958628100, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;----

- che in data 06.03.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.2**);

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 860 del 20.03.2023 del Servizio 3 del Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 21.03.2023 Registro di Sistema n. PI022999-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che il Geom. Luigi Paoletti, funzionario tecnico del Servizio 3 del Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n. CMRC-2024-0011289 del 19.01.2024 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 4 Dipartimento I n. 1227

del 21/04/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse

dall'Operatore economico, al fine di avviare con urgenza il **Contratto**

Applicativo n.1, per la durata di 4 mesi, è stata impegnata la somma di

€ **199.168,56** al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **30,94830%**

inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA, per l'affidamento dell'avvio

dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro;

- che in data **30.05.2023** è stato sottoscritto dal Sig. Gian Carlo Pissi

rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dei lavori Geom. Gian

Piero Pietrini dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Luigi Paoletti

il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art.32 comma 8 del

D.Lgs.50/16 e ss. mm.ii;

-che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva

INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico, conservati in atti:---

- **G.P.C.srl** rilasciato dall'INAIL n. 44566492 di protocollo con scadenza

09.11.2024;-----

- **L.G.R.APPALTI srl** rilasciato dall'INAIL n.45151133 di protocollo con

scadenza 27.12.2024;-----

- **MAIORANA COSTRUZIONI EDILI srl** rilasciato dall'INAIL n.

43932767 di protocollo con scadenza 27.09.2024;-----

- che è stata acquisita, per l'operatore economico **L.G.R. APPALTI s.r.l.**, la

comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema

informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 15.04.2024 prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0147951_20240415 dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11;-----

- che è stata acquisita, per l'operatore economico **MAIORANA COSTRUZIONI EDILI Srl**, la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 17.04.2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151193_20240416 dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11

- che è stata acquisita l'informazione antimafia **liberatoria provvisoria**, per l'operatore economico **G.P.C. s.r.l.**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 16.04.2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151169_20240416-, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0133618 del 02.08.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla comunicazione antimafia liberatoria provvisoria riferita all'operatore economico **G.P.C.srl** e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs

159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento I Ing.Giuseppe CATALDI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Gian Carlo PISSI accetta, l'esecuzione *dell'Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2023 – 2025 negli Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale - SETTORE NORD.*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4268 del 30.12.2022:

a) capitolato speciale di appalto;---

b) elenco prezzi:

c) relazione tecnica;

d) piano di sicurezza coordinamento.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)**, (**Allegati n. 3, 4, 5, 6,**) unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.7**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € **3.645.000,00 (euro tremilioneicentoquarantacinque/00)** oltre IVA. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore Economico fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Si da atto che la minore spesa , determinata aulla bese del ribasso offerto in sede di gara, non modifica l'importo dell'Accordo Quadro in oggetto ma ha solo la funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo operatore economico mediante contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro posto a base di gara. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore

economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad € **3.645.000,00**, esclusa IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori/prestazioni fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto. Con Determinazione Dirigenziale del Servizio 4 Dipartimento 1 n. 1227 del 20104/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore Economico, al fine di avviare con urgenza il **Contratto Applicativo n. 1**, per la durata di 4 mesi, è stata impegnata la somma di € **199.168,56** inclusi oneri della sicurezza al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al **30,94830%** oltre IVA. L'ammontare del presente contratto è di € **3.645.000,00** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 944.800,00.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 2023/13/6655676 rilasciata dalla ITALIANA ASSICURAZIONI - Agenzia 721 COMMENDA DI RENDE in data 29.05.2023 per l'importo di € 610.853,00. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015: - **G.P.C. Srl** certificato n. IT327688 rilasciato da BUREAU VERITAS ITALIA spa avente scadenza il

16.01.2027 e certificato n. IT313466 rilasciato da BUREAU VERITAS

ITALIA spa avente scadenza il 13.02.2025, - **L.G.R. APPALTI Srl** certificato

n. IT327742 rilasciato da BUREAU VERITAS ITALIA spa avente scadenza il

16.01.2027 e certificato n. IT326794 rilasciato da BUREAU VERITAS

ITALIA spa avente scadenza il 16.11.2026,- **MAIORANA COSTRUZIONI**

EDILI Srl certificato n. QMS-1336/A rilasciato CERT INTERNATIONAL

avente scadenza il 27.03.2027 e certificato n. EMS-1113/A rilasciato CERT

INTERNATIONAL avente scadenza il 01.08.2026, pertanto usufruisce della

riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della

cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93,

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città

Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico

dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione,

qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,

l'Operatore economico ha sottoscritto con la SACE ASSICURAZIONI-

Agenzia di Milano la polizza n. 1698.00.33.33040756 rilasciata in data

23.05.2023.---

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,

come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono

conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004. In

tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore

economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di di durata dell'Accordo quadro e penali

Il tempo di durata dell'Accordo quadro è pari a **3 (tre) anni** decorrenti dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **30/05/2023**.- L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.14 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire.
- b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
- c) i luoghi interessati dagli interventi;
- d) l'importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta offerto;
- e) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- f) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato;
- g) i documenti previsti per la sicurezza.-----

I lavori dei Contratti Applicativi sono dettagliatamente descritti all'art.15 del C.S.A. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 28 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 49, 50 e 51 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.-. L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni: *opere che rientrano nella CATEGORIA OG11 (OS3), opere che rientrano nella CATEGORIA OS4 al 100%, opere che rientrano nella CATEGORIA OS5 al 100%* , ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. ----L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della

L.108/2021, entro SEI MESI dalla stipula del presente contratto, è tenuto a consegnare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; tale relazione deve essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, è tenuto, altresì, a consegnare, nel predetto termine, al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Operatore economico assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per l'inadempimento dell'Operatore economico a ciascuno degli obblighi di cui ai precedenti due capoversi sarà applicata una penale nei limiti dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, prima dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alle seguenti **comunicazioni antimafia** acquisite, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma: -----

-prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0147951_20240415 in data 15.04.2024, per l'operatore economico **L.G.R. APPALTI. Srl**;-----

- prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151193_20240416 in data 17.04.2024 per l'operatore economico **MAIORANA COSTRUZIONI EDILI srl**;----

-informazione antimafia **liberatoria provvisoria** prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0151169_20240416 in data 16.04.2024 per l'operatore economico **G.P.C. srl**, siano accertate cause ostative.-

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico

dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Agostino Richelmy n. 30--Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono

il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Gian Carlo PISSI

IL DIRIGENTE: firmato Giuseppe CATALDI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Gian Carlo PISSI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.